



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF020

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 7

OGGETTO	CAPITAL GAIN 2019
RIFERIMENTI	ARTT. 67 E 68, TUIR
CIRCOLARE DEL	01/02/2019

Sintesi: dal 2019 entra in vigore la nuova disciplina della tassazione del capital gain, introdotta ad opera dalla legge di bilancio 2018. Le più importanti novità sono:

- l'irrelevanza della distinzione tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate, pur ancora sussistente nel corpo del tuir ma solo per ragioni di coordinamento normativo;
- la tassazione di tutte le plusvalenze nella misura del 26 per cento;
- la possibilità di utilizzare, ai fini dell'abbattimento delle plusvalenze, qualsiasi minusvalenza realizzata nei periodi d'imposta precedenti, non rilevando più la distinzione tra minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate.

Il 2019 costituisce l'anno in cui entra in vigore a pieno regime la riforma del capital gain operata dalla legge di bilancio 2018.

Si riporta di seguito una sintesi delle modifiche apportate nel tempo al regime fiscale di che trattasi.



N.B.: il nuovo regime fiscale del capital gain si propone di uniformare e semplificare la tassazione dei redditi di capitale conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'impresa, relativamente alla cessione di partecipazioni societarie, rendendo irrilevante la differenziazione tra partecipazioni "qualificate" e "non qualificate", che pur permane nel corpo del tuir ma soltanto ai fini di un miglior coordinamento normativo conseguente alla riforma operata dalla legge di bilancio 2018.

Differenziazione tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate.

CLASSIFICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DA PERSONE FISICHE		
Partecipazioni qualificate [art. 67, comma 1, lett. c)]	Quota capitale > 5% o Diritto di voto in assemblea ordinaria > 2%	Società quotate
	Quota capitale > 25% o Diritto di voto in assemblea ordinaria > 20%	Società non quotate
Partecipazioni non qualificate [art. 67, comma 1, lett. c-bis)]	Quota capitale < 5% o Diritto di voto in assemblea ordinaria < 2%	Società quotate
	Quota capitale < 25% o Diritto di voto in assemblea ordinaria < 20%	Società non quotate

INQUADRAMENTO NORMATIVO DELLA DISCIPLINA

Il diverso regime di tassazione delle partecipazioni qualificate e delle partecipazioni non qualificate resta operativo fino alle cessioni effettuate entro il 31/12/2018.

Le plusvalenze in esame trovano asilo nella dichiarazione dei redditi, all'interno della categoria dei redditi diversi (Redditi PF, quadro RT).

TASSAZIONE CESSIONI FINO AL 31/12/2018		Norma del tuir	
Tassazione del			
<ul style="list-style-type: none"> 58,14% delle plusvalenze realizzate nel 2018 (art. 2, comma 2, D.M. 26 maggio 2017); 49,72% delle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2017 (D.M. 2 aprile 2008); 40,00% delle plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2008. 	Art. 68, co. 3	Partecipazioni qualificate	Art. 67, co. 1, lett. c)
<ul style="list-style-type: none"> Tassazione del 100% della plusvalenza mediante l'applicazione dell'imposta del 26% 	Art. 68, co. 5	Partecipazioni non qualificate	Art. 67, co. 1, lett. c-bis)

IL REGIME DI CASSA

Il capital gain è tassato in base al regime di cassa, per effetto delle disposizioni contenute nell'**art. 68 c. 6 del tuir**.



LA DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA

Dal 1° gennaio 2019 tutte le cessioni di partecipazioni societarie sono tassate nella misura del 26 per cento.

Più precisamente l'art. 1 c. 1005 della legge 205/2017, stabilisce quanto segue:



"Le disposizioni di cui ai commi da 999 a 1006 si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019."

Per applicare correttamente la disciplina fiscale del capital gain occorre tener presente i momenti rilevanti relativi al caso di specie.

In merito occorre fare riferimento ai documenti di prassi di seguito riportati.

DISCIPLINA DEL CAPITAL GAIN DELLE PERSONE FISICHE	
"le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi, in tutto o in parte, sia in un momento antecedente che successivo al trasferimento stesso, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero delle dilazioni del pagamento."	C.M. 19/2014, par. 7
"Agli effetti dell'applicazione dell'art. 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14 per cento del loro ammontare. Resta ferma la misura del 49,72 per cento per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2018, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data."	Art. 2, D.M. co. 2, DM 26 maggio 2017



Nota: La CM 19/2014 cristallizza la regola in base alla quale:

- la plusvalenza viene realizzata al momento del perfezionamento della cessione, che rappresenta il momento che fissa il regime fiscale della operazione;
- il pagamento del corrispettivo fa scattare l'obbligazione tributaria, consistente nel versamento dell'imposta.

Il decreto del 2017 ha applicato tale principio in occasione della rideterminazione delle percentuali di tassazione delle plusvalenze.



Esempio 1

Il Sig. Rossi, socio della Neri & C. Snc, cede al Sig. Bianchi il 100% delle proprie quote di partecipazione fiscalmente qualificate, realizzando una plusvalenza di 200. La cessione viene perfezionata il 30 dicembre 2018. Incassa il corrispettivo in due quote di pari importo:

- ✓ ½ al 1° gennaio 2019;
- ✓ ½ al 1° gennaio 2020.

La plusvalenza fiscalmente rilevante, debitamente arrotondata, sarà pari a:

- 58, per il 2019;
- 58, per il 2020.



Nota: i pagamenti ancora in corso relativi agli atti di cessione di quote qualificate perfezionate entro il 31 dicembre 2018 sono tassate (mediante l'applicazione dell'aliquota irpef progressiva) nella misura del 58,14% del provento conseguito.

Esempio

Il Sig. Rossi riceve nel 2018 una acconto di 50, relativo ad una cessione qualificata di quote che si perfeziona il 20 gennaio 2019; in pari data il cedente riscuote la parte restante del prezzo.

La plusvalenza complessiva è pari a 200.

La tassazione del capital gain si realizza come segue:

Anno	Evento	Somma tassata
2018	Incasso di un acconto di 50	Nessuna
2019	Stipula dell'atto e incasso dell'intero corrispettivo	200

LA DETERMINAZIONE DEL RISULTATO FISCALMENTE RILEVANTE

Si è già detto che il capital gain è dato dalla differenza tra:

- corrispettivo
- e costo fiscale della partecipazione.

Quest'ultimo viene determinato in base alle disposizioni contenute nell'art. 68 c. 6 del tuir, che si riepiloga nella tabella che segue.

La disposizione		Norma del tuir	
<ul style="list-style-type: none">Costo o valore di acquisto aumentato di ogni onere inerente, compresa l'imposta di successione e donazione;Sono esclusi gli interessi passivi;		Costo fiscale iniziale della partecipazione	Art. 68, co. 6,
Più in particolare fanno parte del costo fiscale della partecipazione: <ul style="list-style-type: none">✓ Prezzo di acquisto;✓ Bolli ed altre imposte indirette;✓ Commissioni;✓ Spese notarili.	CM 52/2004		
Per le partecipazioni nelle società di persone, il costo è : <ul style="list-style-type: none">aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio esi scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio.		Variazioni (soggetti "trasparenti")	

Nel caso in cui la partecipazione è pervenuta originariamente per effetto di una **donazione o** di una **successione** il costo è pari

- al valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione;
- al costo del donante.



Imprese minori: la quantificazione del costo fiscale della partecipazione diviene particolarmente complessa nel caso dell'utilizzo della contabilità semplificata, ai sensi degli artt. 66 del tuir e 18, del DPR 600/1973, considerata l'estraneità di taluni movimenti finanziari rispetto al regime contabile di che trattasi (si ricorda infatti che ad oggi detto regime contabile si fonda, in parte, sull'applicazione del criterio di cassa).

Un'altra ipotesi è costituita dalla determinazione del costo in base ad una

- perizia di stima** redatta da un professionista abilitato (v. Legge 448/2001).



N.B.: il valore rideterminato per effetto della perizia di stima può essere utilizzato in occasione del realizzo delle plusvalenze, mentre non può essere utilizzato ai fini della determinazione di redditi di capitale [rimborso di partecipazioni (CM 12/2002, par. 5)].

Esempio3

Nella società Neri & C. Snc il Socio Rossi, nel mese di dicembre del 2018, cede la totalità della propria quota, dopo aver fatto parte della compagine sociale dal 2012 al 2018.
Corrispettivo concordato: 50.000 euro.

Neri & C. Snc			
Capitale sociale			3000
Sig. Neri	0,7		2.100,00
Sig. Rossi	0,3		900,00
Cessione quota		15 dicembre 2018	
Quota ceduta%	0,30		900
Quota residua%	-		-

Calcolo della plus/minusvalenza

Anno	Utili di bilancio totali	Utili a nuovo	Utili distribuiti totali	Utili residui di bilancio	Utili distribuiti al Sig. Rossi	Redditi fiscali totali	Redditi fiscali imputati al Sig. Rossi
2012	24.108,99			24.108,99		24.965,01	7.489,50
2013	31.238,94		23.240,56	32.107,37	6.972,17	29.910,00	8.973,00
2014	38.420,55	7.237,56	24.869,81	45.658,11	7.460,94	39.790,00	11.937,00
2015	36.736,85	10.641,37	35.016,74	47.378,22	10.505,02	39.624,00	11.887,20
2016	30.523,92	15.365,59	32.012,63	45.889,51	11.000,00	31.608,00	9.482,40
2017	35.354,32	14.804,52	31.084,99	50.158,84	9.325,50	36.949,00	11.084,70
2018		50.158,84	21.400,00	28.758,84	6.420,00		-
	196.383,57		167.624,73		51.683,63	202.846,01	60.853,80

Percentuale utli distribuiti al Sig. Rossi
30,83 %

La società ha prodotto, nel corso dell'intervallo temporale considerato (2012 – 2017), utili civilistici (arrotondati) per € 196.384.

Ha distribuito utili per € 167.625 fino al 2018 (anno di exit del Sig. Rossi dalla società), considerando gli utili civilistici e i redditi fiscali prodotti fino al 2017.

I redditi prodotti nel 2018 vengono imputati per trasparenza, interamente, al socio subentrante [secondo il principio di trasparenza (art. 5 c. 2, tuir). Infatti il reddito viene imputato ai soci che rivestono tale carica al 31/12 dell'esercizio in chiusura, caratterizzato dalla cessione delle quote, con la conseguenza che non si ripartisce il reddito fiscale tra i due soggetti (socio cedente e socio cessionario) in proporzione al tempo di possesso della partecipazione].

Ai fini fiscali teniamo pertanto in considerazione in capo al Sig. Rossi:

- i redditi fiscali imputati (€ 60.854) al netto dei
- redditi distribuiti (€ 51.684).

Prezzo di vendita (quota nominale	900)	50.000,00
Costo della partecipazione Sig. Rossi:		
Quota capitale		900,00
Redditi imputati	60.853,80	
Utili distribuiti	51.683,63	
Differenza		9.170,17
Costo della partecipazione		10.070,17
Plus/minusvalenza		39.929,83

RATEIZZAZIONE DEL PREZZO

Trova applicazione l'art. 68 c. 7, lett. f), tuir: "la plusvalenza e' determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta."

Esempio4

Si tenga conto che il Sig. Rossi ceda nel 2018 il 100% della sua partecipazione in una società di persone, sulla scorta del prospetto che segue.

Calcolo della plusvalenza

Prezzo di vendita (quota nominale	774,684)	45.000,00
Costo della partecipazione Rossi:		
Quota capitale	774,68	
Redditi imputati	177.662,69	
Utile distribuito	152.701,56	
Differenza	24.961,13	
Costo della partecipazione		25.735,81

Plusvalenza

19.264,19

Calcolo della
plusvalenza fiscale

Dichiarazione redditi				
Anno	Pagamenti	Percentuale calcolata sul prezzo di cessione	Costo della partecipazione proporzionale	Quota plusvalenza da dichiarare
2018	-	-		-
2019	7.500,00	16,67	4.289,30	3.210,70
2020	7.500,00	16,67	4.289,30	3.210,70
2021	7.500,00	16,67	4.289,30	3.210,70
2022	7.500,00	16,67	4.289,30	3.210,70
2023	7.500,00	16,67	4.289,30	3.210,70
2024	7.500,00	16,67	4.289,30	3.210,70
Totali	45.000,00	100,00	25.735,81	

Nota: la cessione è stata perfezionata nel 2018 e, conseguentemente, la plusvalenza è tassata in base alle regole in vigore al 31/12/2018.

LA RITENUTA

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non, sono tassate entrambe, dal 1° gennaio 2019, sulla base del disposto normativo contenuto nell'art. 27 del DPR 600/73, che stabilisce l'aliquota del 26% su detti redditi.

REGIMI DELLE RENDITE FINANZIARIE

Si ricorda che il D.lgs. 461/1997 disciplina tre diversi regimi allo scopo di tassare le rendite finanziarie.

RENDITE FINANZIARIE ANTE RIFORMA (FINO AL 31/12/2017)			
Commento			Regime del risparmio
	I redditi derivanti dal possesso di partecipazioni transitano in dichiarazione. E' possibile compensare le plusvalenze realizzate con le minusvalenze patite.		Dichiarativo (art. 5 D.lgs. 461/97)
	La tassazione si realizza in base ad ogni operazione effettuata. I titoli, le quote o i certificati sono in custodia o in amministrazione presso banche, SIM e altri soggetti specificamente individuati.	Applicabile solo per le partecipazioni non qualificate per le cessioni effettuate fino al 31/12/2018	Amministrato (art. 6 D.lgs. 461/97)
	La tassazione si effettua sul risultato gestionale maturato nel periodo d'imposta. E' applicabile solo per le partecipazioni non qualificate.		Gestito (art. 7 D.lgs. 461/97)

La legge di bilancio 2018 (co. 1000 – 1003) hanno aggiornato i regimi fiscali applicabili nell'ambito delle rendite finanziarie, favorendo l'ingresso delle cessioni di partecipazioni qualificate anche nell'ambito del regime del risparmio gestito.

Ne deriva che le plusvalenze realizzate dal 2019:

- devono transitare in dichiarazione (nel caso dell'applicazione del regime dichiarativo);
- non devono entrare in dichiarazione (nel caso dell'applicazione del regime del risparmio gestito o del regime del risparmio amministrato);
- sono comunque assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%.

LE MINUSVALENZE

Tutte le minusvalenze (derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate e non) sono in grado di abbattere qualsiasi plusvalenza (come appena precisato), sino al quarto anno successivo.

Secondo Assonime detta possibilità deve ritenersi estesa alla minusvalenze conseguite negli anni precedenti ed ancora riportate in avanti (Assonime, cir. 11/2018).

LE PLUSVALENZE NELL'AMBITO DELL'IMPRESA

Non vi sono novità con riguardo alla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni maturate nell'ambito dell'attività d'impresa.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa, alla luce delle precisazioni contenute nel DM 26/05/2017.

PLUS/MINUSVALENZE DA CESSIONI DI PARTECIPAZIONI CON REQUISITI PEX (*) (non black list)	% DI TASSAZIONE/DEDUCIBILITA' – CESSIONE REALIZZATA:		
	fino al 31/12/2008	dal 1/01/2009 al 31/12/2018	dal 1/01/2018 in poi
imprese individuali	40,00%	49,72%	58,14%
società di persone	40,00%	49,72%	
società di capitali	plusvalenza imponib. 5%; minusvalenza inded. 100%		

(*) In caso di assenza dei requisiti PEX:

- ✓ La plusvalenza è imponibile al 100%;
- ✓ La minusvalenza è deducibile al 100%.



Requisiti PEX: sono quelli dell'art. 87 Tuir:

- possesso di partecipazioni ≥ 12 mesi;
- iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie;
- possesso del requisito della commercialità nel triennio;
- residenza in Italia.